



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 27S/16

C.S.A. 8/16

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI	Presidente - Estensore
Avv. Carlo CELANI	Componente
Avv. Sergio SMEDILE	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Marco Felici giocatore non professionista, tesserato FIG, socio del Golf Club Le Robinie, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Amedeo Motta, del 12.07-9.08.2016 (PD. 27S/16).

** *** **

Il Giudice Sportivo Territoriale, con la decisione sopra indicata, ha comminato al signor Marco Felici la sanzione disciplinare della squalifica temporanea di sei mesi “*ai sensi dell’art. 17 e seguenti del Regolamento di Giustizia*”, per aver presentato il proprio score, recante un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 17 (6 invece di 7), al termine della gara “Domina Case Vacanze Tour”, disputata sul campo del Golf Club Le Robinie il 10.06.2016.

Con il reclamo il signor Felici contesta la decisione per essere stato ritenuto responsabile della infrazione, non essendo ravvisabile al riguardo un suo comportamento doloso o colposo. Chiede di conseguenza la revoca della squalifica; in subordine, una semplice ammonizione; in ulteriore subordine, la riduzione della durata della sanzione inflitta.

All’udienza tenutasi l’11 ottobre 2016, davanti a questa Corte, sono intervenuti l’Avv. Roberto Causo per la Procura Federale e il signor Felici.

All'esito della discussione orale nella quale il reclamante, richiamando gli scritti e illustrando ulteriormente i fatti per cui è causa, ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste, mentre l'avv. Causo si è rimesso alla decisione della Corte. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

** *** **

Va preliminarmente rilevato come il primo Giudice, facendo un generico richiamo agli artt. 17 e ss., Reg. Giust., abbia poi comminato la sanzione della sospensione dalle attività di interesse federale per la durata di mesi 6. Al riguardo si osserva come l'art. 17, co. 1, lett. c), in caso di infrazione **dolosa** di sottoscrizione dello score con un risultato inferiore rispetto a quello reale, preveda una sanzione da un minimo di 12 mesi di sospensione, fino a un massimo della radiazione. L'entità della sanzione inflitta, fa quindi ritenere che il Giudice abbia fatto riferimento al 2° comma dello stesso articolo che conferma il principio della libera determinazione delle sanzioni per i casi diversi da quelli contemplati nel primo comma, nonchè per gli stessi, compiuti però solo per **colpa**, e abbia ritenuto quindi colposa l'infrazione commessa dal Felici.

Questa Corte ritiene condivisibile tale decisione, tenuto conto del comportamento dell'inquisito che, una volta effettuata la contestazione, ha riconosciuto l'errore e si è molto dispiaciuto e scusato per questo; del fatto che dall'inferiore risultato alla buca 17 non gli sarebbe derivato nessun vantaggio per la classifica della gara e soprattutto per il fatto che costui in tutte le numerose gare giocate ha sempre tenuto un comportamento corretto e gode di considerazione e stima nel proprio Circolo, come risulta dagli attestati rilasciati al riguardo dallo stesso Presidente, signor Federico Brambilla e dalla Golf Manager, signora Viviana Alban.

Tuttavia, si tratta di una infrazione da ritenersi gravemente colposa, per il fatto che al momento della verifica, un giocatore esperto (hcp 18) e che ha preso parte a numerosissime gare, ha sottoscritto il proprio score senza curarsi di controllare l'esattezza dei risultati trascritti dal marcatore.

Questa Corte ritiene comunque equo, come previsto dall'art. 20, 2° co., Reg. Giust., tenere in maggior considerazione le attenuanti come sopra riportate e tenere altresì conto dell'entità della sanzione inflitta in precedenti giudizi riguardanti analoghi casi (da ultimo, CSA 7/16). La sanzione va pertanto ridotta nella misura di 1/3: quindi da mesi 6 a mesi 4.

L'accoglimento solo parziale del ricorso non giustifica la restituzione della tassa versata.

PQM

la Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, visti gli art. 17, co. 1 e 2, e 20, co. 2, Reg. Giust., in parziale accoglimento del reclamo proposto dal signor Marco Felici avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 12.7-9.08.2016 (P.D. 27S/2016), riduce la sanzione della sospensione da mesi sei a mesi quattro, con decorrenza dalla comunicazione della decisione impugnata (9.08.2016).

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata dal reclamante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2016.

Il Presidente estensore

